



Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

VISTO l'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, che istituisce la possibilità per gli enti locali di stipulare tra loro apposite convenzioni, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante: *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”* ed in particolare l'Allegato 4/2 - Principio applicato della contabilità finanziaria - riguardante i *“Contributi a rendicontazione”*;

VISTO l'articolo 1, comma 1079, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che ha istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il Fondo per la progettazione degli enti locali, destinato al cofinanziamento della redazione dei progetti di fattibilità tecnica ed economica e dei progetti definitivi degli enti locali per opere destinate alla messa in sicurezza di edifici e strutture pubbliche, con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2030;

VISTO l'articolo 1, comma 1080, della citata legge n. 205 del 2017, che ha disposto che i criteri e le modalità di accesso, selezione e cofinanziamento dei progetti, nonché delle modalità di recupero delle risorse in caso di mancato rispetto dei termini indicati ai commi 1082 e 1083, riferiti rispettivamente all'attivazione delle procedure per l'affidamento della progettazione e alla pubblicazione del bando di gara per la progettazione esecutiva, sono definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

VISTO l'articolo 1, comma 1081, della medesima legge n. 205 del 2017, che dispone che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può stipulare apposita convenzione con la Cassa depositi e prestiti S.p.A., quale istituto nazionale di promozione ai sensi dell'articolo 1, comma 826, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che disciplina le attività di supporto e assistenza tecnica connesse esclusivamente all'utilizzo delle risorse del Fondo di cui al comma 1079, con oneri posti a carico del medesimo Fondo;

VISTO l'articolo 1, comma 1084, della citata legge n. 205 del 2017, che dispone il monitoraggio delle attività di cui ai commi da 1079 a 1083 e dei relativi adempimenti attraverso il sistema di monitoraggio delle opere pubbliche della banca dati delle pubbliche amministrazioni (BDAP), ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229;

CONSIDERATO che sul capitolo 7009 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, denominato *“Contributo dello Stato destinato al cofinanziamento statale della redazione dei progetti di fattibilità tecnica economica e dei progetti definitivi di opere degli Enti locali”*, è stato previsto uno stanziamento di 30 milioni di euro per il 2018, 30 milioni di euro per il 2019 e 30 milioni di euro per il 2020;



Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

VISTA l'intesa sancita nella Conferenza unificata del 20 dicembre 2018 sullo schema di decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, predisposto in attuazione dell'articolo 1, comma 1080, della legge n. 205 del 2017;

VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 46 del 18 febbraio 2019, registrato dalla Corte dei conti il 12 marzo 2019 al n. 1-419, che definisce, in prima applicazione e in via sperimentale per il triennio dal 2018 al 2020, i criteri e le modalità di accesso, selezione e cofinanziamento statale dei progetti, nonché di recupero delle risorse da destinare agli Enti locali a valere sul Fondo progettazione per gli Enti locali;

CONSIDERATO che l'articolo 2 del suddetto DM 46 del 18 febbraio 2019 ha stabilito di ripartire lo stanziamento di 30 milioni di euro per ogni anno dal 2018 al 2020, al netto di una quota pari allo 0,5 per cento accantonata ai sensi dell'articolo 1, comma 1081, della citata legge n. 205 del 2017 e destinata alle attività di supporto e assistenza tecnica connesse all'utilizzo del Fondo, nel seguente modo:

- a) 4.975.000,00 euro alle 14 Città metropolitane;
- b) 12.437.500,00 euro alle 86 Province;
- c) 12.437.500,00 euro ai Comuni;

CONSIDERATO che l'articolo 3 del suddetto decreto ministeriale ha ripartito le risorse assegnate alle 86 Province e alle 14 Città metropolitane, sulla base di una quota fissa e di una quota variabile in relazione alla popolazione, e ha demandato a successivo decreto direttoriale la definizione delle modalità di presentazione delle domande di accesso al Fondo;

CONSIDERATO che l'articolo 4 dello stesso decreto ministeriale ha ripartito le risorse assegnate ai Comuni sulla base di una graduatoria triennale delle progettazioni presentate e ammesse a cofinanziamento statale, e ha demandato a successivo decreto direttoriale l'individuazione delle modalità di presentazione delle domande di accesso al Fondo, nonché i criteri per l'assegnazione dei punteggi al fine di redigere la suddetta graduatoria;

VISTO il decreto direttoriale n. 6131 del 20 giugno 2019 relativo a Province e Città metropolitane, emanato in ottemperanza dell'articolo 3 comma 4 del DM 46 del 18 febbraio 2019, che ha, tra altro, individuato la finestra temporale dal 1 luglio 2019 al 30 agosto 2019 per la presentazione delle domande di ammissione a cofinanziamento statale a valere sulle risorse stanziare per gli esercizi 2018 e 2019, e la finestra temporale dal 4 maggio 2020 al 30 giugno 2020 per la presentazione delle domande di ammissione a cofinanziamento statale a valere sulle risorse stanziare per l'esercizio 2020;

VISTO il decreto direttoriale n. 14665 del 14 novembre 2019 di ammissione a cofinanziamento statale delle progettazioni di Province e Città metropolitane a valere sulle risorse stanziare per gli anni 2018 e 2019;



Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

CONSIDERATO che, a seguito dell'istruttoria effettuata dalla Direzione generale per l'edilizia statale e gli interventi speciali sulle progettazioni presentate, si è rilevato che:

- le Province, a fronte di uno stanziamento complessivo per gli anni 2018 e 2019 pari ad € 24.875.000,00, hanno presentato progettazioni ammissibili a cofinanziamento statale per complessivi € 14.757.361,91, risultando un'economia di € 10.117.638,09;
- le Città metropolitane, a fronte di uno stanziamento complessivo per gli anni 2018 e 2019 pari ad € 9.950.000,00, hanno presentato progettazioni ammissibili a cofinanziamento statale per complessivi € 5.713.973,65, risultando un'economia di € 4.236.026,35;

VISTO il decreto direttoriale n. 6132 del 20 giugno 2019 relativo ai Comuni, emanato in ottemperanza dell'articolo 4 comma 4 del DM 46 del 18 febbraio 2019, che ha, tra altro, individuato la finestra temporale dal 1 luglio 2019 al 30 agosto 2019 per la presentazione delle domande di ammissione a cofinanziamento statale a valere sulle risorse stanziare per gli esercizi 2018, 2019 e 2020;

VISTO il decreto direttoriale n. 15584 del 3 dicembre 2019 di approvazione della graduatoria delle progettazioni dei Comuni ammissibili a cofinanziamento statale a valere sulle risorse stanziare per gli anni 2018, 2019 e 2020, come modificato dal decreto direttoriale n. 1659 dell'11 febbraio 2020;

CONSIDERATO che, a seguito dell'istruttoria effettuata dalla Direzione generale per l'edilizia statale e gli interventi speciali sulle progettazioni presentate, si è rilevato che i Comuni hanno presentato progettazioni ammissibili a cofinanziamento statale per complessivi € 53.369.772,02, a fronte di uno stanziamento totale per gli anni 2018, 2019 e 2020 pari ad € 37.312.500,00, non sufficiente a scorrere complessivamente l'intera graduatoria per una mancata copertura di risorse pari a € 16.057.272,02;

RITENUTO, pertanto, opportuno avvalersi dello stanziamento assegnato e non utilizzato da Province e Città metropolitane per gli anni 2018 e 2019, per parimenti incrementare le risorse assegnate ai Comuni per l'anno 2020 e consentire l'ulteriore scorrimento della graduatoria delle progettazioni ammissibili a cofinanziamento statale approvata con decreto direttoriale n. 15584 del 3 dicembre 2019 come modificato dal decreto direttoriale n. 1659 dell'11 febbraio 2020;

VISTA l'intesa sancita nella Conferenza unificata del 31 marzo 2020 sullo schema del presente decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti a parziale modifica del decreto ministeriale n. 46 del 18 febbraio 2019;

DECRETA:

ART. 1

1. Le risorse assegnate alle Province e alle Città metropolitane per gli anni 2018 e 2019 dall'articolo 2, comma 2, del decreto ministeriale n. 46 del 18 febbraio 2019 e non utilizzate dai



Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

suddetti Enti, per un importo complessivo di euro 14.353.664,44, vengono attribuite ai Comuni ai fini dello scorrimento della graduatoria triennale delle progettazioni presentate dai medesimi, approvata con il decreto direttoriale n.15584 del 3 dicembre 2019 come modificato dal decreto direttoriale n. 1659 dell'11 febbraio 2020.

2. Con successivo decreto direttoriale verrà approvato l'elenco dei progetti presentati dai Comuni e ammessi a cofinanziamento statale per l'anno 2020.
3. Per tutto quanto non disciplinato dal presente decreto si rimanda a quanto stabilito dal decreto del Ministro n. 46 del 18 febbraio 2019 e dai relativi decreti direttoriali n. 6131 e n. 6132 del 20 giugno 2019, n. 14665 del 14 novembre 2019 e n. 15584 del 3 dicembre 2019 come modificato dal decreto direttoriale n. 1659 dell'11 febbraio 2020.

ART. 2

1. Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo alla data della sua pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Il presente decreto, previa trasmissione agli Organi di controllo per la registrazione, è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

On. Paola De Micheli